

DISCIPLINA GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente disciplina stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all’Amministrazione dei seguenti incarichi legali nel rispetto di quanto previsto dal vigente art. 56, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 (c.d. Codice dei contratti pubblici) in combinato disposto con l’art. 13 dello stesso Codice:

- a) patrocinio legale, ossia l’attività, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte di avvocato in occasione di singole vertenze innanzi all’Autorità giudiziaria nei diversi gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, compresa la relativa assistenza stragiudiziale e conciliativa, nonché ogni parere in merito ad eventuali impugnazioni;
- b) consulenza legale per la preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato.

2. Gli incarichi legali di cui al comma 1 sono affidati ad avvocati esterni qualora non sia possibile fare ricorso agli avvocati dipendenti dell’Ente costituenti la civica Avvocatura, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, se:

- a) si ravvisi un potenziale o concreto conflitto di interessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano la professione di avvocato, nonché di quelle del d.P.R. 31.12.1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, in quanto compatibili, dell’art. 6 *bis* L. 07.08.1990, n. 241, del d.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 D.Lgs. 165/2001) e del Codice di Comportamento del Comune di Asti o si ravvisino situazioni o circostanze che rendano inopportuna lo svolgimento dell’incarico legale da parte di legali interni;
- b) la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche di cui i legali interni siano privi o l’oggetto della vertenza sia particolarmente delicato e complesso e di valore considerevole e/o strategico per l’Amministrazione;
- c) vi sia concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in corso o altre attività inderogabili in carico alla civica Avvocatura;
- d) gli avvocati della civica Avvocatura non siano iscritti all’Albo speciale dei Cassazionisti e delle Magistrature superiori.

Articolo 2 - Elenco di avvocati liberi professionisti (o avvocati esterni)

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito un Elenco di avvocati liberi professionisti (di seguito anche solo ‘Elenco’) da interpellare quando non si possa ricorrere agli avvocati della civica Avvocatura dell’Ente.

2. L’iscrizione nell’Elenco costituisce condizione preferenziale ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui alla presente disciplina, ma non è vincolante; infatti, l’Amministrazione, sussistendone le ragioni, da motivare espressamente, resta libera di affidare l’incarico anche ad un avvocato che non sia iscritto nell’Elenco qualora lo ritenesse maggiormente idoneo al caso, anche in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della delicatezza, peculiarità o valore della controversia.

3. L’Elenco è costituito previo avviso da pubblicare sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio

telematico dell'Ente, salve eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute utili a favorire la massima diffusione tra i possibili interessati.

4. Gli avvocati del libero foro che abbiano interesse a svolgere attività di patrocinio legale e di consulenza a favore del Comune di Asti, se in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3, possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco con le modalità indicate all'art. 4 di questa disciplina.

5. L'Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni differenziate per ambito giuridico e tipologia di contenzioso:

- Sez. I - Diritto civile in generale
- Sez. II - Recupero crediti
- Sez. III - Risarcimento danni
- Sez. IV - Diritto amministrativo in generale
- Sez. V - Contratti ed appalti pubblici
- Sez. VI - Diritto urbanistico ed edilizio
- Sez. VII - Espropriazioni
- Sez. VIII - Sanzioni amministrative
- Sez. IX - Diritto tributario
- Sez. X - Diritto del Lavoro - pubblico impiego
- Sez. XI - Diritto penale

6. L'Elenco è aperto a nuove domande di iscrizione, che possono avvenire in qualunque tempo. In ogni caso, ogni tre anni l'Ente provvede a pubblicare un avviso per la raccolta di ulteriori domande di iscrizione, ferma restando la validità di quelle precedenti.

7. L'Elenco resta pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ente, unitamente alla presente disciplina, al modello per la domanda di iscrizione ed allo schema del contratto di affidamento.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco di avvocati liberi professionisti (o esterni)

1. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati esterni che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti e assumano gli impegni di seguito indicati:

- a) regolare iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni;
- b) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e seguente/i materia/e per la/le quale/i si chiede l'iscrizione nelle rispettive Sezioni dell'Elenco, da dimostrare a mezzo *curriculum* professionale compilato secondo quanto previsto al successivo art. 4, comma 2 – lett. c):
 - diritto civile in generale;
 - recupero crediti;
 - risarcimento danni;
 - diritto amministrativo in generale;
 - contratti ed appalti pubblici;
 - diritto urbanistico ed edilizio;
 - espropriazioni;
 - sanzioni amministrative;
 - diritto tributario;
 - diritto del lavoro - pubblico impiego;
 - diritto penale;
- c) avere domicilio, o impegnarsi ad assumerlo, nella sede dell'Autorità Giudiziaria adita o davanti alla quale occorre promuovere il giudizio;
- d) avere copertura assicurativa per la responsabilità professionale e per gli infortuni, come

- previsto dall'art. 12 della L. 31.12.2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), secondo le condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti con decreto del Ministro della Giustizia. Tali coperture assicurative devono essere validamente stipulate al momento del conferimento dell'incarico oggetto della presente disciplina e l'avvocato deve impegnarsi a mantenerle valide per tutta la durata del mandato;
- e) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che impediscono l'assunzione in una pubblica amministrazione;
 - g) non essere incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - g *bis*) essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - h) non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
 - i) essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
 - j) impegnarsi a non assumere incarichi legali per conto del Comune di Asti in caso di incompatibilità o di conflitto di interesse;
 - k) avere svolto negli ultimi cinque anni regolare incarico di patrocinio legale in almeno tre giudizi riguardanti la materia oggetto delle sezioni in cui è chiesta l'iscrizione;
 - l) impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati, alle informazioni ed ai requisiti comunicati.

Articolo 4 - Domanda di iscrizione nell'Elenco di avvocati esterni

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato, da presentarsi in via telematica, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente pubblicato sulla sua pagina *web*.
2. L'istanza, sottoscritta dal professionista con firma digitale ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, deve contenere:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - b) assunzione degli impegni previsti al precedente art. 3, lett. c), d), j) e l);
 - c) *curriculum* professionale, in formato europeo, che dettagli l'esperienza maturata in riferimento alle materie di maggior competenza prescelte per l'iscrizione nelle relative sezioni dell'Elenco, mediante l'indicazione:
 - dei patrocini legali conferiti, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali, con il minimo richiesto dal precedente art. 3 lett. k);
 - degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali;
 - delle docenze universitarie;
 - delle docenze in convegni e seminari;
 - delle pubblicazioni giuridiche edite a stampa;
 - dei *master* conseguenti o degli altri titoli di specializzazione posseduti;
 - di ogni altra informazione ritenuta comunque idonea a dimostrare l'esperienza e la professionalità acquisita, sempre in riferimento alle materie prescelte.
3. La dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco è sottoposta a controlli a campione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

Articolo 5 - Iscrizione nell'Elenco di avvocati liberi professionisti (o esterni)

1. L'iscrizione nell'Elenco è disposta - previa verifica della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti dichiarati - nelle sezioni di cui al precedente art. 2, comma 5, secondo la scelta effettuata dal professionista con la domanda di iscrizione, a condizione che l'esperienza nelle materie indicate emerga dal *curriculum* professionale presentato.
2. L'iscrizione nell'Elenco non dà origine ad una graduatoria, ma i professionisti sono inseriti nelle relative sezioni seguendo l'ordine alfabetico del cognome.
3. L'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e l'avvocato iscritto non acquista alcuna aspettativa o diritto al conferimento di eventuali incarichi legali.
4. Gli avvocati iscritti nell'Elenco hanno facoltà di comunicare l'aggiornamento del proprio *curriculum* professionale, ma sono tenuti a trasmettere all'Ente con tempestività il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione nonché ogni modifica dei propri recapiti professionali.

Articolo 6 - Cancellazione dall'Elenco di avvocati liberi professionisti (o esterni)

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:
 - a) ne abbia fatto formale richiesta;
 - b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
 - c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - d) abbia violato l'impegno di cui all'art. 3, comma 1 – lett. j), di questa disciplina;
 - e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
 - f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
 - g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.
2. La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 07.08.1990, n. 241.

Articolo 7 - Procedura per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale

1. L'affidamento del patrocinio legale dell'Ente avviene nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, con particolare riferimento a quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché di quelli comunitari.
2. In generale, l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale avviene previo interpello di almeno tre professionisti iscritti nella relativa sezione dell'Elenco e ritenuti in possesso di professionalità equivalenti, valutate in base al *curriculum* presentato e/o a precedenti incarichi conferiti dall'Ente in questioni analoghe, ferma restando la possibilità di interpellare anche professionisti iscritti in altre sezioni dell'Elenco affini alla materia oggetto dell'incarico o anche altri avvocati non iscritti, qualora nella relativa sezione non vi fossero sufficienti iscritti.
3. I professionisti interpellati, conosciuto l'oggetto dell'incarico attraverso le medesime informazioni fornite loro dall'Ente, se interessati, comunicano, tramite posta elettronica certificata, la disponibilità ad assumerlo, confermando i requisiti di cui al precedente art. 3 e l'assenza di conflitti specifici di interesse e/o cause di incompatibilità, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; il professionista deve anche impegnarsi, in caso di affidamento e per tutta la sua durata, a non accettare incarichi da soggetti terzi, pubblici o privati, che possano confliggere con gli interessi dell'Ente.

4. Il professionista interpellato allega alla comunicazione, prevista al precedente comma 3, il suo preventivo di compenso professionale massimo, stimato secondo l'ordinario andamento del giudizio (in caso di lite pendente o da proporre) o sulla scorta dell'oggetto e complessità della consulenza in caso di incarico ai sensi del precedente art. 1, comma 1-lett. b). Il preventivo deve essere suddiviso nelle diverse fasi previste dalle tariffe professionali forensi (es. fase di studio, introduttiva, istruttoria, cautelare, etc.) e deve stimare tutte le possibili spese, ivi incluse quelle per eventuali trasferte o domiciliazioni. Il preventivo deve essere in linea con le tariffe professionali forensi e con la disciplina sull'equo compenso di cui alla L. 21.04.2023, n. 49.

5. L'Ente conferisce l'incarico sulla scorta della maggior convenienza, anche economica, del preventivo proposto. La congruità e la convenienza del preventivo sono valutate sulla scorta dei parametri forensi approvati dal Ministro della Giustizia e della propria disponibilità finanziaria, con facoltà, in caso di ritenuta motivata incongruità o non convenienza, di interpellare altri professionisti.

6. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale è comunque subordinato alla preventiva verifica dei requisiti di cui al precedente art. 3 e all'acquisizione di DURC regolare o equivalente documento.

7. L'affidamento diretto degli incarichi previsti dalla presente disciplina, senza interpello di altri professionisti, è consentito nei seguenti casi, da indicare nel relativo provvedimento:

- a) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico da affidare, specie se positivamente conclusi;
- b) particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o per il valore della questione trattata o per la sua importanza in ordine agli interessi dell'Ente;
- c) necessità di assicurare il rispetto dei termini processuali.

8. L'Amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti iscritti nella relativa sezione dell'Elenco, qualora la competenza professionale appaia comunque equivalente secondo il *curriculum* professionale fornito, evitando pertanto il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di loro. Salvi i casi di cui al precedente comma 7 di questo articolo, nello stesso anno solare un professionista può ricevere di norma un solo incarico legale.

Articolo 8 - Contratto

1. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale o di consulenza, secondo quanto ivi previsto, è formalizzato, a pena di nullità, con la stipulazione di contratto in forma scritta e in modalità elettronica, anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

2. Forma parte integrante del contratto il foglio condizioni, che regola i rapporti e gli obblighi tra l'Ente ed il professionista incaricato.

3. Il professionista si impegna a svolgere l'incarico affidato fino al termine del giudizio o altra conclusione dello stesso in caso di incarico difensivo, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati, o fino al rilascio del parere, compresi eventuali chiarimenti, in caso di affidamento dell'incarico di consulenza.

4. Con l'assunzione dell'incarico, a seconda che si tratti di patrocinio legale o di consulenza, il professionista si impegna, come espressamente indicato nel predetto foglio condizioni:

- a) ad assistere, rappresentare e difendere l'Ente in giudizio;

- b) a rendere parere legale scritto *pro veritate* che, esaminata la questione ed evidenziato il suo livello di complessità, illustri gli scenari e le soluzioni giuridiche per la risoluzione della fattispecie, evidenziando anche i possibili rischi di soccombenza a seconda delle possibili soluzioni prospettate;
- c) ad assistere e predisporre eventuali atti di transazione della controversia, nonché a rilasciare i pareri scritti che si rendessero necessari relativamente all'incarico di patrocinio legale conferito, ivi compresi i pareri sull'opportunità e convenienza di transigere o conciliare la controversia o accettare o proporre l'abbandono della causa; in tal caso l'Ente resta tuttavia libero di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito. Resta inteso che queste attività sono comprese nel compenso professionale pattuito;
- d) a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale - prima del deposito in giudizio di atti difensivi o degli atti introduttivi della controversia - la strategia difensiva ipotizzata, evidenziando, in particolare, il grado di complessità della vertenza e successivamente a trasmettere gli atti predisposti e depositati, compresi i provvedimenti resi in corso di causa dall'Autorità adita e gli atti delle controparti, tenendo comunque informato l'Ente sull'andamento del procedimento in questione, con precipuo riferimento al rischio di soccombenza;
- e) a rendere, al termine di ogni grado del giudizio o comunque dopo l'emanazione di provvedimenti giudiziari impugnabili o reclamabili, il proprio parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre un eventuale gravame o reclamo o per resistere nei successivi gradi del giudizio, instaurati a seguito di impugnazione di controparte, con precipuo riferimento al rischio di soccombenza;
- f) ad assumere l'incarico per il compenso professionale previsto nel preventivo formulato;
- g) ad osservare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al relativo Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed al D.Lgs. 10.08.2018, n. 101; assumendo il ruolo di incaricato esterno del trattamento con riferimento ai dati trasmessi dall'Ente per lo svolgimento dell'incarico e le conseguenti responsabilità;
- h) ad osservare il codice deontologico della professione forense, nonché il Codice di comportamento dell'Ente, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pubblicati sul sito dell'Ente;
- i) ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, pena la risoluzione del contratto stesso secondo quanto prevede il comma 9 *bis* dell'art. 3 citato.

5. L'Ente si impegna a mettere a disposizione del professionista, in tempo utile per l'espletamento del mandato, gli atti, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento dell'incarico affidato, compreso il rilascio della procura speciale *ad litem* da parte del Sindaco, autorizzato dalla Giunta comunale a promuovere o stare in giudizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto comunale.

Art. 9 - Pagamento del compenso professionale

1. In caso di liquidazione delle spese legali a favore del Comune di Asti in misura superiore a quanto concordato col professionista, l'Amministrazione è tenuta a corrispondergli l'importo liquidato dal giudice se lo ha interamente incassato, mentre, se non lo ha incassato o lo ha incassato solo in parte, è tenuta fino all'eventuale concorrenza di quanto pattuito; se le spese legali liquidate a favore del Comune di Asti sono invece di importo inferiore a quanto concordato, il Comune è comunque tenuto a garantirgli il pattuito, versando l'eventuale differenza.

2. In caso di compensazione delle spese legali, il corrispettivo massimo dovuto dall'Ente al professionista è quello concordato.

3. Per qualunque ragione l'incarico di patrocinio legale non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo è proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che deve essere detagliata in parcella, secondo le fasi previste nelle tabelle ministeriali per i compensi professionali forensi.

4. Al professionista sono rimborsate le spese che abbia eventualmente sostenuto per conto del Comune di Asti per l'espletamento dell'incarico legale, come ad esempio quelle per il contributo unificato, la notificazione e la registrazione sentenza, escluse quelle di trasferta e di domiciliazione, già comprese nel preventivo proposto.

5. Sono consentiti acconti sul compenso pattuito in misura non superiore al 30%.

6. Il compenso professionale, se posto a carico dell'Ente, è liquidato a favore del professionista dopo aver verificato l'esatto adempimento della sua prestazione; a tal fine il professionista, prima dell'invio della fattura elettronica, deve trasmettere all'Ente proposta di parcella; l'Ente ne verifica la congruità con riferimento a quanto pattuito ed eseguito, autorizzando il professionista, in caso di verifica positiva, ad inoltrare per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF5DLZ) la relativa fattura elettronica, completa dei dati specificati nella determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico. L'Ente provvede al pagamento della fattura entro il termine di ~~sessanta~~ trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

7. Il compenso proposto dal professionista con il preventivo non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze non previste e/o non prevedibili (es. proposizioni di motivi aggiunti di ricorso), che devono essere tempestivamente segnalate.

Art. 10 - Consulenze tecniche di parte

1. Se nel corso giudizio si rendesse necessario fare ricorso a consulenze tecniche di parte (art. 201 c.p.c.), il professionista informa tempestivamente il Comune di Asti specificandone le ragioni e indicando le competenze che il perito deve possedere. Nell'ipotesi in cui tra il proprio personale non vi sia un dirigente o funzionario che possa assumere l'incarico, l'Ente lo affida ad un perito esterno di comune gradimento assumendo a proprio carico il compenso e lo comunica al professionista che avrà cura di chiederne il rimborso a carico della controparte in sede di giudizio.

Art. 11 – Pubblicità dell'incarico conferito

1. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Art. 12 – Registro degli incarichi legali conferiti

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito il 'Registro degli incarichi legali conferiti', pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ente, in cui sono inseriti i seguenti dati:

- nome del professionista e foro di appartenenza;
- sintetica descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- estremi della determinazione dirigenziale di affidamento;
- data di stipulazione del contratto;
- compenso pattuito e liquidato.

Art. 13 – Tutela della riservatezza

1. I dati personali raccolti dall'Ente per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi oggetto di questa disciplina sono trattati e conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016, dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. In presenza di un eventuale rifiuto a fornire informazioni, dati o documenti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente la relativa domanda di iscrizione dell'Elenco e, conseguentemente, rigettarla.
3. I dati sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti.
4. Possono venire a conoscenza dei dati di cui al precedente comma 1, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento.
5. I dati raccolti possono essere trasmessi ad altri Settori dell'Ente o a eventuali avvocati difensori per attività connesse e necessarie per le finalità della presente disciplina e sono oggetto di pubblicazione limitatamente all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge e dalla presente disciplina. I dati raccolti non sono trasmessi all'estero.
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asti, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell'Ente; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Dirigente competente.